



ASSENZE E VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
REGOLAMENTO APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI
IN DATA 04/09/2024 (delibera n. 20)

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto l'art. 11, comma 1, del D.L.vo 59/04: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";

Vista la Circolare MIUR n. 20 del 4/3/2011 "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado";

Visto l'art. 5, comma 2, del D.lgs. 62/2017: "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione";

Ritenuto necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale;

DELIBERA

il seguente **REGOLAMENTO** relativo alla validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado:

Art. 1 - Validità dell'anno scolastico

Il presente Regolamento richiama integralmente l'art. 5 del D. Lgs 62/2017 rubricato "Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado" e rappresenta la modalità di comunicazione alla famiglia dell'obbligo di "frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado...".

1) Gli alunni, come previsto dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio;

2) Per procedere alla valutazione finale degli studenti è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato;

3) La base di riferimento per la determinazione del monte ore annuale personalizzato delle lezioni consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline del curriculum d'istituto che, per questa istituzione, prevede, nella Scuola Secondaria di I Grado, i seguenti tempi-scuola

- tempo normale: complessive 30 ore di lezione settimanali,
- tempo normale - percorsi a indirizzo musicale (classi prime e seconde): 33 ore di lezione settimanali,
- tempo normale - corsi a indirizzo musicale (classe terza): 32 ore di lezione settimanali,
- tempo prolungato: 36 ore di lezione settimanali;

4) al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato da parte di ciascun allievo, si prenderanno in esame le assenze relative alle singole discipline e si procederà alla loro somma che non dovrà superare un quarto del monte ore annuale di:

- 30 ore di lezione settimanali per i corsi a tempo normale,
- 33 ore di lezione settimanali per gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale (classi prime e seconde),
- 32 ore di lezione settimanali per gli alunni iscritti ai corsi a indirizzo musicale (classe terza),
- 36 ore per i corsi a tempo prolungato,

moltiplicato per le 33 settimane previste dall'ordinamento:

Monte ore annuale	Limite minimo di frequenza	Limite massimo di assenza
30 ore X 33 settimane=990 ore	743 ore	247 ore
33 ore X 33 settimane= 1089 ore	817 ore	272 ore
32 ore X 33 settimane =1056 ore	792 ore	264 ore
36 ore X 33 settimane=1188 ore	891 ore	297 ore

5) **Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica o delle Attività Alternative, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.**

6) **Per gli alunni con certificazione di disabilità, con percorsi individualizzati, si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano Educativo Individualizzato.**

Art.2 – Assenze

1) **Sono computati come giorni e ore di assenza:**

- ingresso in seconda ora;
- uscite anticipate;
- assenze per motivi di salute;
- assenze per motivi familiari;
- assenze collettive;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate.

2) **Non sono computate come ore di assenza:**

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, attività di orientamento etc.);

- la partecipazione ad esami di certificazione esterna (Trinity, ECDL, ADVANCED etc);
- assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, inagibilità dei locali scolastici, seggio elettorale etc.);
- entrate posticipate e uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.

Art.3 - Deroghe

1-Sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 62/2017, è possibile derogare ai limiti sopra riportati nei seguenti casi:

- Motivi di salute eccezionali e congruamente documentati**, con certificazioni di strutture pubbliche o con codice regionale; ricovero ospedaliero, cure domiciliari per gravi patologie (in forma continuativa o ricorrente), terapie saltuarie e/o ricorrenti per gravi patologie, visite specialistiche ospedaliere e day-hospital (anche riferite a un giorno);
 - Assenze per motivi di culto;**
 - Assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia**, documentate e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
 - La partecipazione ad attività sportive ed agonistiche** organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.**

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero programmato dal Consiglio di Classe e sono concesse "... *purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione...*" (art. 5, comma 2 del Decreto).

La documentazione delle assenze di cui sopra deve essere fornita dal coordinatore di classe e inserita nel fascicolo personale dell'alunno. Essa rientra a pieno titolo tra i dati sensibili ed è soggetta alla vigente normativa sulla Privacy.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo d'Istruzione.

Art.4 - Alunni stranieri

Per il minore straniero che arriva in Italia ed è iscritto a classi della scuola secondaria di I grado dopo alcuni mesi dall'inizio delle lezioni o, al contrario, che trascorre un periodo lungo nel paese d'origine durante l'anno scolastico, il Consiglio di Classe elabora un percorso individualizzato e personalizzato che consenta all'allievo di acquisire le conoscenze e le abilità previste dalla progettazione annuale per la classe di riferimento.

Il Consiglio di Classe valuta il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno e in sede di scrutinio finale, delibera, con motivazione, l'ammissione o non alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo d'Istruzione.

Art.5 - Mancata validità dell'anno scolastico

Tenuto conto delle deroghe previste agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, "... *nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione*" (art. 5, comma 3).

È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa.

A fronte di un numero elevato di assenze, i Coordinatori di classe, periodicamente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, avranno cura di comunicare alle famiglie informazioni aggiornate sulla quantità oraria delle suddette.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Angela Di Donato

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Appendice Normativa

- **DPR 249/98, art. 3, comma 1** “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”.
- **D. Lgs. 297/94, art. 74, comma 3** “Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
- **DPR 122/2009, artt. 11 e 14 - art. 11** “Per gli alunni che frequentano per periodi temporaneamente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse”. **Art. 14** “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.
- **Art. 2 DPR 122/2009** Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione “1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124. 4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge. 7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. 8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, è espressa: a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione; b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione. 9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. 10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”
- **Art. 5 D. Lgs. 62/2017** “1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.”
- **D. I. 176/2022, art. 1 c.4 e art. 8, art. 15- art. 1 c. 4** “Nei percorsi a indirizzo musicale l'insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell'orario annuale personalizzato dell'alunna e dell'alunno che si avvale di detto insegnamento e concorre alla determinazione della validità dell'anno scolastico”. **Art. 8** “1. In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla normativa vigente. Qualora le attività di cui all'articolo 4, comma 2, siano svolte da più docenti di strumento viene espressa una unica valutazione. 2. In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale, di cui all'articolo 2, comma 1, il colloquio previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l'esecuzione di musica d'insieme. 3. I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni. 4. Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo musicale sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2017.” **Art. 15** “1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° settembre 2023. 2. Per l'anno scolastico 2022/2023 continua a produrre i propri effetti il decreto ministeriale n. 201/1999. 3. Le classi seconde e terze a indirizzo musicale già funzionanti ai sensi del decreto ministeriale n. 201/1999 completano il percorso fino ad esaurimento”